



## Segreteria di Coordinamento della Cassa di Risparmio del Veneto

Tel. 049 8944241 – Fax 049 8944239  
e-mail: segreteria.crveneto@informafisac.it

**In applicazione di specifico accordo sindacale sottoscritto, è stata pubblicata su intranet la seguente informativa.**

### **LA SCADENZA DELL'OPZIONE “BUONO PASTO PER IL BIENNIO 2009-2010” E’ FISSATA AL 28 SETTEMBRE 2009**

E' stata pubblicata su ARCO la [Circolare n. 475/2009](#) avente per oggetto "**Buono pasto – Esercizio di opzioni sulla destinazione del relativo controvalore**".

Come indicato nel documento, i colleghi possono destinare il controvalore del buono pasto a **previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa**. In caso di destinazione ad assistenza sanitaria, il valore eccedente la relativa contribuzione (F.I.A., Cassa Sanitaria ex SPIMI ed ex Intesa), al netto della trattenuta INPS del 10%, sarà automaticamente versata a previdenza nella posizione individuale. Nel caso in cui il dipendente non sia iscritto ad alcun Fondo Pensione, tale valore eccedente sarà trattenuto dall'azienda.

#### **Contributo pasto**

I lavoratori destinatari del Contributo Pasto in busta paga, che intendano esercitare l'opzione del conferimento a previdenza e/o assistenza sanitaria, devono prima chiedere la conversione da Contributo Pasto a Buono Pasto e poi esercitare l'opzione, **il tutto entro e non oltre il 28 Settembre 2009.**

La scelta può essere effettuata compilando e sottoscrivendo un apposito modulo che andrà **consegnato in tempi brevi al Responsabile** dell'unità organizzativa di appartenenza per consentire al medesimo, o a suo delegato, di caricare in INTESAP il dato **entro il 28 settembre, data ultima che non sarà possibile procrastinare ulteriormente.**

L'opzione **ha validità**, e quindi effetto, per il **biennio 1° novembre 2009 – 31 ottobre 2011**, durante il quale non potrà essere modificata o revocata.

La normativa di applicazione è definita nella policy "[Regole in materia di destinazione del controvalore del buono pasto a previdenza complementare o ad assistenza sanitaria integrativa](#)", dalla quale è possibile accedere al modulo per la richiesta.

Il documento è consultabile in: Normativa > Documenti di Governance > [Facoltà, Linee guida e Policy](#) > Gestione Risorse > Gestione Risorse Umane.

## I FATTORI DI CONVENIENZA

La convenienza del conferimento del Buono pasto ad assistenza sanitaria e /o a previdenza integrativa va attentamente valutata, in quanto gravano i seguenti oneri contributivi e fiscali:

- Il 10% di contributo di solidarietà INPS sul valore nominale del Buono Pasto
- La tassazione del montante finale e/o della rendita, al momento del pensionamento o del riscatto o anticipazione della posizione individuale.

**L'opzione è tuttavia conveniente per tutti coloro che, per varie ragioni, non sono in condizioni di utilizzare il Buono Pasto negli esercizi convenzionati.**

Ricordiamo che il buono pasto conferito a previdenza è considerata **contribuzione del datore di lavoro** e, pertanto, non viene posta in deduzione dalla retribuzione imponibile del dipendente. Tale emolumento, peraltro, concorre con la quota versata dal lavoratore a formare il massimale annuo di **5.164,56 Euro**, entro il quale è concessa l'esenzione IRPEF.

LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO  
FISAC/CGIL – CARIVENETO

Padova, 9/9/2009